

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile. Esame emendamenti C. 2496/A	35
Variazioni nella composizione della Commissione	35

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sull'abbinamento della proposta di legge C. 2517 Fabbri	36
---	----

SEDE REFERENTE:

Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio. C. 559 Bolognesi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	36
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	39
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	44
AVVERTENZA	37

COMITATO DEI NOVE

Martedì 22 luglio 2014.

DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile. Esame emendamenti C. 2496/A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 10.45 alle 11.20.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica che entra a far parte della Commissione il deputato Claudio Fava del Gruppo Misto, della componente Libertà e Diritti – Socialisti Europei.

Da, quindi, il benvenuto al nuovo componente della Commissione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 22 luglio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.35.

**Sull'abbinamento della proposta di legge
C. 2517 Fabbri**

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica che è stata assegnata alla Commissione Giustizia la proposta di legge C. 2517 Fabbri che viene pertanto abbinata ai progetti di legge C. 360-1943-2044-2123-2407, la cui discussione in Assemblea è stata avviata il 14 luglio 2014.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 22 luglio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.40.

**Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio.
C. 559 Bolognesi.**

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 luglio 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti e subemendamenti al testo in esame (*vedi allegato 1*).

Walter VERINI (PD), *relatore*, esprime parere contrario sui subemendamenti Daniele Farina 0.1.10.1, Bolognesi 0.1.10.2, parere favorevole sul subemendamenti Sarti 0.1.10.3, ritenendo opportuno scrivere in maniera più precisa la disposizione che l'emendamento intende sopprimere, parere contrario sul subemendamento Bolognesi 0.1.10.4 e Sarti 0.1.10.5, parere favorevole sul subemendamento Bolognesi 0.1.10.6 ove riformulato prevedendo l'interdizione perpetua dai pubblici

uffici nel caso di condanna superiore a tre anni per il delitto di depistaggio, parere contrario sul subemendamento Sarti 0.1.10.7, parere favorevole sul subemendamento Sarti 0.1.10.8 ove riformulato prevedendo l'aumento della pena non dalla metà al triplo bensì da un terzo alla metà, parere contrario sul subemendamento Bolognesi 0.1.10.80, parere favorevole sul subemendamento Bolognesi 0.1.10.9, ove riformulato prevedendo anche l'aumento da sei ad otto anni della pena massima e precisando che il raddoppio dei termini di prescrizione si applica nei casi di aggravamento del reato di depistaggio nel caso in cui sia commesso da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ovvero qualora il depistaggio si riferisca a reati particolarmente gravi, parere contrario sul subemendamento Bolognesi 0.1.10.10 e parere favorevole sull'emendamento del relatore 1.10. Sui restanti emendamenti, peraltro preclusi da un'eventuale approvazione del relatore 1.10 esprime parere contrario.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme al relatore.

Daniele FARINA (SEL) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 0.1.10.1 diretto a sanare due criticità dell'emendamento del relatore in relazione alla scelta di configurare il reato di depistaggio come reato comune e di prevedere la causa di esclusione di punibilità nel caso in cui sia ripristinato lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove prima che l'attività giudiziaria sia stata concretamente impedita, ostacolata o sviata.

Donatella FERRANTI, *presidente*, osserva che la parte del subemendamento relativa alla causa di esclusione della punibilità è identica al subemendamento Sarti 0.1.10.3 sul quale il relatore ha espresso parere favorevole.

Walter VERINI (PD), *relatore*, proprio in considerazione dell'osservazione del

Presidente, invita il presentatore a riformulare il subemendamento 0.1.10.1 limitandolo alla sola parte relativa alla soppressione della causa di non punibilità, ritenendo che il reato di depistaggio debba essere strutturato come reato comune, prevedendo l'aggravante nel caso in cui sia commesso da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Daniele FARINA (SEL) accoglie la proposta del relatore e riformula il subemendamento in esame.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il subemendamento Daniele Farina 0.1.10.1 (*nuova formulazione*) sarà posto in votazione insieme al subemendamento Sarti 0.1.10.3. Chiede quindi al presentatore se sia favorevole alla proposta di riformulazione del subemendamento 0.1.10.9, che si riferisce anche all'entità della pena e che quindi, in caso di riformulazione deve essere votata in questo momento.

Paolo BOLOGNESI (PD) accoglie la proposta di riformulazione.

La Commissione approva il subemendamento Bolognesi 0.1.10.9 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Paolo BOLOGNESI (PD) ritira i subemendamenti 0.1.10.2, 0.1.10.4, 0.1.10.80 e 0.1.10.10.

Walter VERINI (PD) dichiara che il proprio parere favorevole al subemendamento 0.1.10.3, diretto a sopprimere la causa di non punibilità prevista nel testo, non è dettato dalla opportunità di sopprimere tale condizione, quanto piuttosto dall'esigenza di riscrivere la disposizione in maniera tale da individuare un limite certo entro il quale tale causa potrà operare. Ritiene che tale operazione possa essere svolta durante l'esame in Assemblea.

La Commissione approva gli identici subemendamenti Sarti 0.1.10.3 e Daniele

Farina 0.1.10.1 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Giulia SARTI (M5S) ritira il subemendamento 0.1.10.5.

Paolo BOLOGNESI (PD) accoglie la proposta di riformulazione del suo subemendamento 0.1.10.6.

La Commissione approva il subemendamento 0.1.10.6 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*) e respinge il subemendamento Sarti 0.1.10.7.

Giulia SARTI (M5S) accetta la proposta di riformulazione del subemendamento 0.1.10.8.

La Commissione approva con distinte votazioni il subemendamento 0.1.10.8 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*) e l'emendamento del relatore 1.10 (*vedi allegato 2*), come risultante dai subemendamenti approvati.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento del relatore 1.10 non verranno posti in votazione gli emendamenti restanti e che il testo risultante dagli emendamenti approvati verrà trasmesso alla Commissione Affari costituzionali per l'espressione del parere di competenza. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino sulla cooperazione per la preven-

zione e la repressione della criminalità, fatto a Roma il 29 febbraio 2012.

C. 2271 Governo, approvato dal Senato.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in

materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009.

C. 2278 Governo, approvato dal Senato.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

**Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente
il reato di depistaggio. C. 559 Bolognesi.**

EMENDAMENTI

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.10
DEL RELATORE

*Al comma 1 capoverso ART. 375 c.p.,
apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire le parole: da due a sei anni chiunque *con le seguenti:* da sei a dieci anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di servizio pubblico che;

b) dopo le parole: o un processo penale, *inserire le seguenti:* in relazione ai reati diretti all'eversione dell'ordine costituzionale, ai reati di strage previsti dagli articoli 285 e 422, ai reati previsti dall'articolo 416-bis, dall'articolo 575, dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché ai reati concernenti il traffico illegale di armi, materiale nucleare, chimico e o biologico;

c) sopprimere il periodo che va dalle parole: Il colpevole non è punibile *fino alle parole:* o sviata.;

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 e il comma 3.

0. 1. 10. 1. Daniele Farina, Sannicandro.

All'articolo 375, capoverso, al comma 1 dopo il numero 3 inserire il seguente: 4) usa violenza o minaccia, offre o promette denaro o altra utilità, promette l'impunità anche parziale, utilizza qualsiasi mezzo fraudolento per impedire, ostacolare o sviare l'indagine ovvero induce imputati, testimoni, periti, consulenti tecnici, interpreti o collaboratori a tacere in tutto o in parte quanto a loro conoscenza, a rendere

dichiarazioni o valutazioni non veritiere o a commettere una delle condotte previste nelle lettere precedenti.

0. 1. 10. 2. Bolognesi.

Al comma 1, sopprimere le parole: Il colpevole non è punibile se ripristina lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove prima che l'attività giudiziaria sia stata concretamente impedita, ostacolata o sviata.

0. 1. 10. 3. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Turco.

All'articolo 375, capoverso, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: Il reato di cui al comma precedente è punibile anche se la condotta è finalizzata alla protezione di correi o di organizzazioni delle quali i medesimi fanno parte.

0. 1. 10. 4. Bolognesi.

Sopprimere il comma 2.

0. 1. 10. 5. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Turco.

Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

2-bis. La condanna superiore per il delitto di cui all'articolo 375 comporta l'interdizione dai pubblici uffici.

0. 1. 10. 6. Bolognesi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Dopo l'articolo 375 (*Circostanze aggravanti*) è inserito il seguente: « ART. 375-*bis*. *Aggravante speciale di depistaggio*. Per i reati previsti dagli articoli 367, 368, 369, 371-*bis*, 372, 373, 374-*bis*, 377, 377-*bis*, 378, 379, 379-*bis*, 476, 477, 478, 479, 480, 482, 483, 485, 490, 491-*bis*, 494, 496, 610, 611, 612, 615-*ter*, 615-*quater*, 616, 617, 617-*ter*, 617-*quinquies*, 617-*sexies*, 621, 624, 624-*bis*, 635-*bis*, 635-*quater*, 635-*quinquies*, la pena è aumentata dalla metà al triplo se commessi da pubblici ufficiali o da incaricati di pubblico servizio per ostacolare l'acquisizione di fonti di prova, per depistare, per eludere le indagini in un procedimento penale concernente reati diretti all'eversione dell'ordine costituzionale, i reati di strage previsti dagli articoli 285 e 422, i reati previsti dall'articolo 416-*bis*, dall'articolo 575 c.p, dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché dei reati concernenti il traffico illegale di armi, materiale nucleare, chimico o biologico.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

0. 1. 10. 7. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Turco.

Al comma 3, capoverso ART. 384-ter, al secondo periodo, dopo le parole: la pena è aumentata aggiungere le seguenti: dalla metà al triplo.

0. 1. 10. 8. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Turco.

Al comma 3, capoverso articolo 384-ter, dopo il numero 2 inserire il seguente:

3) se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni, diversi da quelli di cui al comma precedente, nonché in relazione al reato di cui all'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, il colpevole è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

0. 1. 10. 80. Bolognesi.

Dopo il comma 3 inserire il seguente comma:

3-*bis*. Nel primo periodo del sesto comma dell'articolo 157, dopo le parole: « sono raddoppiati per » sono inserite le seguenti: « Il reato di cui all'articolo 375 ».

0. 1. 10. 9. Bolognesi.

Dopo il comma 3 inserire il seguente comma:

3-*bis*. La prescrizione per il reato di cui al primo comma decorre dal giorno della scoperta del reato.

0. 1. 10. 10. Bolognesi.

ART. 1.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

1. L'articolo 375 del codice penale è sostituito dal seguente: « ART. 375. (*Depistaggio e inquinamento processuale*). È punito con la reclusione da due a sei anni chiunque, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine, o un processo penale:

1) immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone connessi al reato;

2) distrugge, sopprime, occulta o rende comunque inservibili, in tutto o in

parte, un documento o un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta di un reato o al suo accertamento;

3) forma o altera artificiosamente, in tutto o in parte, i documenti o gli oggetti indicati nel precedente numero.

Il colpevole non è punibile se ripristina lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove prima che l'attività giudiziaria sia stata concretamente impedita, ostacolata o sviata.»

2. Il comma 2 dell'articolo 374 del codice penale è abrogato.

3. Dopo l'articolo 384-bis è inserito il seguente: «Articolo 384-ter. (*Circostanze aggravanti*). Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374, 375, la pena è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; è della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo.

Nei casi previsti dagli articoli 367, 368, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374, 375, 377, 377-bis, la pena è aumentata:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni;

2) se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 306, 416-bis, 416-ter, 422 del codice penale, nonché i reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 e quelli concernenti il traffico illegale di armi, materiale nucleare, chimico o biologico.

Quando le circostanze di cui ai numeri 1 e 2 del comma precedente concorrono, la pena è aumentata dalla metà fino al doppio.»

1. 10. Il Relatore.

Sostituire l'articolo 1 con i seguenti articoli:

ART. 1.

Dopo l'articolo 384-bis. (*Punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria all'estero*) è inserito il seguente:

«ART. 384-ter. *Aggravante speciale di depistaggio*. Per i reati previsti dagli articoli 367, 368, 369, 371-bis, 372, 373, 374-bis, 377, 377-bis, 378, 379, 379-bis, 476, 477, 478, 479, 480, 482, 483, 485, 490, 491-bis, 494, 496, 610, 611, 612, 615-ter, 615-quater, 616, 617, 617-ter, 617-quinquies, 617-sexies, 621, 624, 624-bis, 635-bis, 635-quater, 635-quinquies, la pena è aumentata dalla metà al triplo se commessi da pubblici ufficiali o da incaricati di pubblico servizio per ostacolare l'acquisizione di fonti di prova, per depistare, per eludere le indagini in un procedimento penale concernente reati diretti all'eversione dell'ordine costituzionale, i reati di strage previsti dagli articoli 285 e 422, i reati previsti dall'articolo 416-bis, dall'articolo 575 c.p, dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché dei reati concernenti il traffico illegale di armi, materiale nucleare, chimico o biologico.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.»

ART. 2.

Al comma 1 dell'articolo 635-bis. (*Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici*) aggiungere il seguente comma:

2. «Se ricorre l'aggravante speciale di cui all'articolo 384-ter c.p. si procede d'ufficio.»

ART. 3.

Al sesto comma dell'articolo 157 c.p. (*Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere*), dopo le parole: « per i reati di cui agli artt. » Sono aggiunte le seguenti: « 384-ter, ».

ART. 4.

All'articolo 160 c.p. (*Interruzione del corso della prescrizione*), comma 3, dopo le parole: « del codice di procedura penale » sono aggiunte le seguenti: « e per i reati aggravati ai sensi dell'articolo 384-ter del codice penale ».

1. 1. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Turco.

Sostituire l'articolo con i seguenti articoli:

ART. 1.

Dopo l'articolo 375. (*Circostanze aggravanti*) è inserito il seguente:

« ART. 375-bis. *Aggravante speciale di depistaggio.* Per i reati previsti dagli articoli 367, 368, 369, 371-bis, 372, 373, 374-bis, 377, 377-bis, 378, 379, 379-bis, 476, 477, 478, 479, 480, 482, 483, 485, 490, 491-bis, 494, 496, 610, 611, 612, 615-ter, 615-quater, 616, 617, 617-ter, 617-quinquies, 617-sexies, 621, 624, 624-bis, 635-bis, 635-quater, 635-quinquies, la pena è aumentata dalla metà al triplo se commessi da pubblici ufficiali o da incaricati di pubblico servizio per ostacolare l'acquisizione di fonti di prova, per depistare, per eludere le indagini in un procedimento penale concernente reati diretti all'eversione dell'ordine costituzionale, i reati di strage previsti dagli articoli 285 e 422, i reati previsti dall'articolo 416-bis, dall'articolo 575 c.p., dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché

dei reati concernenti il traffico illegale di armi, materiale nucleare, chimico o biologico.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

ART. 2.

Al comma 1 dell'articolo 635-bis. (*Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici*) aggiungere il seguente comma:

2. « Se ricorre l'aggravante speciale di cui all'articolo 375-bis c.p. si procede d'ufficio ».

ART. 3.

Al sesto comma dell'articolo 157 c.p. (*Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere*), dopo le parole: « per i reati di cui agli artt. » Sono aggiunte le seguenti: « 375-bis, ».

ART. 4.

All'articolo 160 c.p. (*Interruzione del corso della prescrizione*), comma 3, dopo le parole: « del codice di procedura penale » sono aggiunte le seguenti: « e per i reati aggravati ai sensi dell'articolo 375-bis del codice penale ».

1. 2. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Turco.

Sostituire l'articolo con i seguenti articoli:

ART. 1.

Dopo l'articolo 377-bis. (*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere di-*

chiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) è inserito il seguente:

« ART. 377-ter. *Reato di depistaggio*. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, con azioni od omissioni ostacola, ritarda indebitamente, depista le indagini nei procedimenti penali concernenti reati diretti all'eversione dell'ordine costituzionale, i reati di strage previsti dagli articoli 285 e 422, i reati previsti dall'articolo 416-bis, dall'articolo 575, dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché dei reati concernenti il traffico illegale di armi, materiale nucleare, chimico e o biologico, è punito con la reclusione da sei a dodici anni ».

ART. 2.

Al sesto comma dell'articolo 157 c.p. (*Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere*), dopo le parole: « per i reati di cui agli artt. » Sono aggiunte le seguenti: « , 377-ter c.p. ».

ART. 3.

All'articolo 160 c.p. (*Interruzione del corso della prescrizione*), comma 3, dopo le parole: « del codice di procedura penale » sono aggiunte le seguenti: « e per il reato di cui all'articolo 377-ter c.p. ».

1. 3. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Turco.

Sostituirlo con il seguente:

Dopo l'articolo 377-bis del codice penale, inserire il seguente articolo:

« ART. 377-ter (*Reato di depistaggio*). Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che con azioni od omissioni ostacola, ritarda indebitamente, depista le indagini nei procedimenti penali concernenti reati diretti all'eversione dell'ordine costituzionale, i reati di strage previsti dagli articoli 285 e 422, i reati previsti dall'articolo 416-bis, dall'articolo 575, dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché dei reati concernenti il traffico illegale di armi, materiale nucleare, chimico e o biologico, è punito con la reclusione da sei a dieci anni ».

1. 5. Daniele Farina, Sannicandro.

ALLEGATO 2

**Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente
il reato di depistaggio. C. 559 Bolognesi.**

EMENDAMENTI APPROVATI

SUBEMENDAMENTO 0. 1. 10. 9.

Al comma 1, capoverso «ART. 375», al primo comma, sostituire le parole: sei anni con le seguenti: otto anni.

Conseguentemente, dopo il comma 3 inserire il seguente: All'articolo 157, sesto comma, primo periodo, dopo le parole: «agli articoli» è inserita la seguente: «375, aggravato ai sensi dell'articolo 384-bis,».

0. 1. 10. 9. (Nuova formulazione). Bolognesi.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
1. 10 VERINI

Al comma 1, sopprimere le parole: Il colpevole non è punibile se ripristina lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove prima che l'attività giudiziaria sia stata concretamente impedita, ostacolata o sviata.

* **0. 1. 10. 3.** Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Turco.

Al comma 1, sopprimere le parole: Il colpevole non è punibile se ripristina lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove prima che l'attività giudiziaria sia stata concretamente impedita, ostacolata o sviata.

* **0. 1. 10. 1.** (Nuova formulazione). Daniele Farina, Sannicandro.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. La condanna alla reclusione superiore a tre anni per il delitto di cui all'articolo 375 comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

0. 1. 10. 6. (Nuova formulazione). Bolognesi.

Al comma 3, capoverso «ART. 384-ter, al secondo periodo, dopo le parole: la pena è aumentata aggiungere le seguenti: da un terzo alla metà.

0. 1. 10. 8. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Turco.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

1. L'articolo 375 del codice penale è sostituito dal seguente:

«ART. 375. — (Depistaggio e inquinamento processuale). — È punito con la reclusione da due a sei anni chiunque, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine, o un processo penale:

1) immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone connessi al reato;

2) distrugge, sopprime, occulta o rende comunque inservibili, in tutto o in parte, un documento o un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta di un reato o al suo accertamento;

3) forma o altera artificiosamente, in tutto o in parte, i documenti o gli oggetti indicati nel precedente numero.

Il colpevole non è punibile se ripristina lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove prima che l'attività giudiziaria sia stata concretamente impedita, ostacolata o sviata. ».

2. Il comma 2 dell'articolo 374 del codice penale è abrogato.

3. Dopo l'articolo 384-*bis* è inserito il seguente: « Articolo 384-*ter*. — (*Circostanze aggravanti*). — Nei casi previsti dagli articoli 371-*bis*, 371-*ter*, 372, 373, 374, 375, la pena è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; è della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo.

Nei casi previsti dagli articoli 367, 368, 369, 371-*bis*, 371-*ter*, 372, 373, 374, 375, 377, 377-*bis*, la pena è aumentata:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni;

2) se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-*bis*, 276, 280, 280-*bis*, 283, 284, 285, 289-*bis*, 306, 416-*bis*, 416-*ter*, 422 del codice penale, nonché i reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, e quelli concernenti il traffico illegale di armi, materiale nucleare, chimico o biologico.

Quando le circostanze di cui ai numeri 1 e 2 del comma precedente concorrono, la pena è aumentata dalla metà fino al doppio ».

1. 10. Il Relatore.